

Anno III n. 7

Marzo 2022

E-mail: info@uilscuolairc.it

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

CONCORSI STRAORDINARI PER TUTTI MA NON PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Premesso che chi scrive è contrario al principio “concorso a tutti i costi, purché si faccia”, è però da sottolineare che per i docenti precari della secondaria di primo e secondo grado, entro il 15 giugno ci sarà l'ennesima possibilità di cimentarsi in una procedura concorsuale straordinaria e un successivo percorso universitario che li porterà ad avere un contratto a tempo indeterminato, mentre per i docenti di religione, ancora una volta, è calato il silenzio e lo spettro del concorso voluto dal parlamento nel dicembre 2019 incombe su oltre 13000 docenti incaricati annuali con oltre 36 mesi di servizio.

Non è retorica ma è una constatazione di fatto affermare che “la legge NON è uguale per tutti”. Il percorso straordinario voluto per i colleghi delle altre discipline, seppur con le mille criticità così come formulato, poteva essere utilizzato anche per i docenti religione cattolica e sperimentare finalmente, dopo lunghi anni di lotte, una sintesi tra le varie posizioni politiche ed ecclesiastiche, che non sempre sono favorevoli ad una assunzione tout court dei docenti di religione a tempo indeterminato.

Cosa prevede in breve il concorso straordinario: ammissione al concorso straordinario con prova disciplinare non selettiva, inserimento in una graduatoria, assunzione a tempo determinato e inseriti in un percorso universitario a proprie spese, in contemporanea verrà svolto l'anno di formazione e prova. Terminato l'anno con il superamento della prova universitaria e l'anno di formazione e prova, confermati in ruolo. La graduatoria non prevede idonei ma solo vincitori e per i soli posti effettivi messi a concorso.

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova. Resta salva la possibilità di rinvio del percorso annuale di formazione iniziale e prova per giustificati motivi normativamente previsti (es. maternità, aspettative e congedi contemplati dalla normativa)... più possibilità di ottenere il ruolo!

Questo percorso sarebbe stato quello perfetto per i docenti di religione cattolica? No di certo! Ma poteva essere un'attenuante valida al precariato e fattibile di fronte, come dicevo ad un'unica possibilità: il concorso ordinario. Sicuramente potevano essere previsti tutti i posti autorizzati 5116 posti; poteva essere integrato con una graduatoria ad esaurimento; prevedere eventualmente due percorsi diversi, per i precari di lunga data e quelli sempre superiori a 36 mesi, ma con qualche decennio in meno... ma ahinoi **Concorsi**, aggiungo **straordinari, per tutti tranne che per i docenti di religione.**

Giuseppe Favilla, Segretario Nazionale UIL Scuola IRC

LEGGI L'INTERO ARTICOLO su www.uilscuolairc.it

CARTA DOCENTI 500EURO INCARICATI DI RELIGIONE IL CONSIGLIO DI STATO NEL RISPETTO DEL CONTRATTO HA FATTO GIUSTIZIA

Il Consiglio di Stato si è pronunciando in modo chiaro riguardo e perfettamente in linea con quanto prevedere il CCNL scuola agli articoli 63 e 64 in cui il diritto-dovere di formarsi e aggiornarsi non è esclusiva facoltà del docente a tempo indeterminato bensì di tutto il personale docente e che non esiste differenza di funzione docente tra un docente a tempo determinato e uno a tempo indeterminato.

La sentenza apre inoltre non solo ai docenti di religione, di cui tra le altre cose se ne fa menzione solo in apertura del dibattito, ma per tutti i docenti a tempo determinato che parimenti ai docenti di altre discipline esplicano la medesima funzione.

Importante affermazione è dettata anche sul valore del Contratto di categoria, infatti viene scartata dal Consigli di Stato il principio che una legge posteriore al contratto possa superare lo stesso contratto: “perché i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154)”. Inoltre, continua il Consiglio di Stato “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”. Possiamo dunque sintetizzare che la stessa avvocatura dello Stato, nell'esplicitare il rifiuto ha affermato un principio contrattualmente garantito: l'auto formazione e l'auto aggiornamento, così come prevede, appunto il Contratto Scuola. Dunque tenendo come cartina di tornasole il Contratto il Consigli di Stato conclude: il contratto rappresenta la sintesi delle “regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.

Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. Un atto che, auspichiamo possa essere esteso a tutto il personale a tempo determinato, di religione e non, che in modo egualitario e impeccabile spendono la propria professionalità al servizio delle future generazioni al pari dei docenti a tempo indeterminato. LEGGI L'INTERA SENTENZA

Attenzione però, come per tutti i ricorsi, ne sono beneficiari solo i ricorrenti, salvo una decisione politico legislativa futura

PRE ADERISCI AL NUOVO RICORSO PER LA CARTA DOCENTE

compila anche nel caso in cui sei tra i beneficiari ti assisteremo nella fase successiva

RISERVATO AGLI ISCRITTI UIL SCUOLA E A COLORO CHE SI ISCRIVONO

CLICCA QUI oppure <https://www.uilscuolairc.it/ricorsi>

la pre adesione non ti vincola in alcun modo, potrai valutare successivamente l'eventuale prosecuzione

**SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DELLA UIL SCUOLA IRC
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL**



www.facebook.com/uilscuolairc



www.youtube.com/uilscuolairc

**HAI BISOGNO DI UNA
CONSULENZA?
CHIAMACI O SCRIVICI**



www.uilscuolairc.it

E-MAIL: [INFO@UILSCUOLAIRC.IT](mailto:info@uilscuolairc.it)